

Dimensionamento, decide la Regione.

Confermata, invece, la competenza dello Stato sugli organici.

La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo (per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.) l'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011, in quanto considerata norma di dettaglio dettata in un ambito di competenza concorrente.

Come già affermato dalla Corte, infatti, con le sentenze n. 200 del 2009 e n. 92 del 2011, rientrano tra le norme generali sull'istruzione *«quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali»*.

Sono, invece, espressione di principi fondamentali della materia dell'istruzione *«quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale»* (sentenza n. 92 del 2011 che richiama la precedente n. 200 del 2009).

Era stata quindi chiarita, anche alla luce delle precedenti pronunce sull'argomento (fra le quali, si vedano la sentenza n. 13 del 2004 e le sentenze n. 34 e n. 279 del 2005), la differenza esistente tra le *norme generali sull'istruzione* - riservate alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera n), Cost. - e i *principi fondamentali della materia istruzione*, che l'art. 117, terzo comma, Cost., devolve alla competenza legislativa concorrente.

«E' indubbio - ha rilevato la Corte - che la disposizione in esame incide direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 200 del 2009, n. 235 del 2010 e n. 92 del 2011), non può ricondursi nell'ambito delle norme generali sull'istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relativa all'istruzione; la sentenza n. 200 del 2009 rileva, in proposito, che "il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche è ambito che deve ritenersi di spettanza regionale". Trattandosi di ambito di competenza concorrente, allo Stato spetta soltanto di determinare i principi fondamentali, e la norma in questione non può esserne espressione».

Prosegue poi la motivazione della sentenza: «L'art. 19, comma 4, infatti, pur richiamandosi ad una finalità di "continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione", in realtà non dispone sulla didattica: esso, anche con questa sua prima previsione, realizza un ridimensionamento della rete scolastica al fine di conseguire una riduzione della spesa, come, del resto, enunciato dalla rubrica dell'art. 19 ("Razionalizzazione delle spese relative all'organizzazione scolastica. Concorso degli enti locali alla stabilizzazione finanziaria"), dalla rubrica del Capo III del decreto-legge ("Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione scolastica"), nonché dal titolo del medesimo ("Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"). L'aggregazione negli istituti comprensivi, unitamente alla fissazione della soglia rigida di 1.000 alunni, conduce al risultato di ridurre le strutture amministrative scolastiche ed il personale operante all'interno delle medesime, con evidenti obiettivi di risparmio; **ma, in tal modo, essa si risolve in un intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in una sfera che, viceversa, deve rimanere affidata alla competenza regionale**».

L'ulteriore analisi della questione porta ancora la Consulta a ribadire che «il carattere di intervento di dettaglio nel dimensionamento della rete scolastica emerge, con ancor maggiore evidenza, dalla seconda parte del comma 4, relativa alla soglia minima di alunni che gli istituti comprensivi devono raggiungere per ottenere l'autonomia: in tal modo lo Stato stabilisce alcune soglie rigide le quali escludono in toto le Regioni da qualsiasi possibilità di decisione, imponendo un dato numerico preciso sul quale le Regioni non possono in alcun modo interloquire. Va ribadito ancora una volta, invece, come questa Corte ha chiarito nella sentenza n. 200 del 2009, che "la preordinazione dei criteri volti all'attuazione del dimensionamento" delle istituzioni scolastiche ha una diretta e immediata incidenza su situazioni strettamente legate alle varie realtà territoriali e alle connesse esigenze socio-economiche di ciascun territorio, che ben possono e devono essere apprezzate in sede regionale, con la precisazione che non possono venire in rilievo aspetti che ridondino sulla qualità dell'offerta formativa e, dunque, sulla didattica».

La Corte osserva, al riguardo, che, pur perseguendo la disposizione in esame - come si è detto - evidenti finalità di contenimento della spesa pubblica, resta pur sempre il fatto che anche tale titolo consente allo Stato soltanto di dettare principi fondamentali, e non anche norme di dettaglio; pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte, «norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali possono qualificarsi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica alla seguente duplice condizione: in primo luogo, che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della medesima, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente; in secondo luogo, che non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (sentenza n. 326 del 2010). Sulla base delle precedenti considerazioni, va rilevato che la disposizione sottoposta a scrutinio **non risponde alle condizioni necessarie per costituire un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica**».

Va ricordato che la legge 15 marzo 1997, n. 59 ("Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"), che reca norme fondamentali sull'autonomia - invocata anche dall'Avvocatura dello Stato per motivare questa rivendicazione in competenza esclusiva - prevede, all'art. 21, che i "requisiti dimensionali ottimali" per l'autonomia devono essere "individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali".

Anche a motivo di questa esigenza, ancor prima del nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, gli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 233 del 1998 - anch'esso invocato dall'Avvocatura perché, in larga misura, tuttora in vigore - hanno previsto che i piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, previsti dall'art. 21 in questione, al fine dell'attribuzione dell'autonomia, vadano definiti in conferenze provinciali, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle Regioni, cui è affidata anche l'approvazione del piano regionale.

Non rilevante, invece, l'ulteriore censura proposta dalle regioni, con riferimento all'attribuzione della dirigenza scolastica solo alle istituzioni adeguatamente dimensionate: *«la disposizione censurata - afferma la sentenza - prevede che alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto a 400 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani e aree caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato; tali istituzioni, invece, sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni autonome. È indubbio che questa previsione incide in modo significativo sulla condizione della rete scolastica, ma va rilevato che la norma in questione non sopprime i posti di dirigente, limitandosi a stabilirne un diverso modo di copertura e, tenendo presente che i dirigenti scolastici sono dipendenti pubblici statali e non regionali - come risulta sia dal loro reclutamento che dal loro complessivo status giuridico - è chiaro che il titolo di competenza esclusiva statale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., assume un peso decisamente prevalente rispetto al titolo di competenza concorrente previsto in materia di istruzione dal medesimo art. 117, terzo comma. La disposizione in esame persegue l'evidente finalità di riduzione del numero dei dirigenti scolastici - al fine di contenimento della spesa pubblica - attraverso nuovi criteri per la loro assegnazione nella copertura dei posti di dirigenza e questa materia rientra nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato. Ne consegue che la questione relativa al censurato art. 19, comma 5, va dichiarata non fondata».*

* * *

Quanto alle conseguenze determinate dalla dichiarata illegittimità del comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 98/2011, esse dipenderanno dalle decisioni che le Regioni intenderanno autonomamente assumere.

E' chiaro che le stesse hanno la possibilità, ma non l'obbligo, di ridefinire i dimensionamenti già disposti, adottando parametri diversi da quelli indicati "forzosamente" dalla norma censurata.

E' facilmente prevedibile che i piani recentemente deliberati, ancorché sulla base di vincoli rimossi ora dalla sentenza, possano in larga misura essere confermati.

Laddove, invece, non sono ancora stati deliberati, saranno le Regioni a decidere in autonomia le modalità di aggregazione, che potranno anche ricalcare il modello dell'istituto comprensivo, ma sulla base di proprie scelte e non più per obbligo di legge.

Vengono meno, insieme all'obbligo del "modello", anche i limiti indicati per la consistenza delle istituzioni dimensionate.

E' tuttavia evidente che nel definire le proprie scelte le Regioni dovranno attentamente considerare ciò che la Corte Costituzionale ha deciso rispetto al comma 5 dello stesso articolo 19, ovvero la piena legittimità della norma che prevede la non assegnazione del Dirigente Scolastico alle scuole che non raggiungono i parametri minimi di consistenza stabiliti nello stesso comma 5 (500 alunni, ridotti a 300 in particolari situazioni, ma ricordando che tali parametri sono stati elevati, rispettivamente a 600 e 400, per effetto della legge 183/2011, art. 4, comma 69).

Avendo la Corte confermato la legittimità del comma 5, rimane ferma, altresì, anche la modalità di assegnazione dei DSGA disciplinata dal comma 5-bis il quale rinvia esplicitamente alle istituzioni scolastiche di cui al comma 5.

* * *

Testo dei commi 4 e 5 dell'art. 19 del decreto-legge 98/11

comma 4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011/12 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti comprensivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

comma 5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 ¹ unità, ridotto fino a 300 ² per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.

* * *

Roma, 8 giugno 2012

¹ limite elevato a 600 dalla legge 183/2011, art. 4, comma 69

² limite elevato a 400 dalla legge 183/2011, art. 4, comma 69